

Articolo

Gallery

Contatti

Allegati

Autore

Ingegneri biomedici e clinici: pubblicato il regolamento per l'iscrizione all'albo



In GU il Regolamento con le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'Albo, gli ambiti professionali di competenza e l'iter per la certificazione delle competenze professionali



Si conclude un [lungo percorso](#) per il **riconoscimento professionale degli ingegneri biomedici e clinici**. È stato infatti pubblicato sulla [gazzetta ufficiale del 20 giugno 2020](#) il "Regolamento recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco

nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3."

Un risultato **fortemente voluto dal CNI**, che ora si occuperà di tenere l'elenco nazionale certificato, curandone la pubblicazione e l'aggiornamento periodico. Oltre ad avere un ruolo attivo nella certificazione delle competenze degli ingegneri iscritti all'elenco. L'inserimento sarà chiaramente subordinato all'iscrizione attiva all'Albo degli Ingegneri.

Il testo del decreto diverrà pienamente effettivo il **prossimo 5 luglio**. Nei sei articoli vengono stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'Albo, gli ambiti professionali di competenza e come certificare le competenze professionali.

L'ambito professionale degli ingegneri biomedici e clinici

Sezione A

Possono iscriversi alla sezione A dell'elenco, ingegneri biomedici e clinici che hanno **competenza professionale** nelle seguenti attività tipiche documentabili:

- la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, l'attività di installazione, il collaudo, la gestione, il controllo, la manutenzione, le verifiche e la valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi;
- la formazione e l'assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per la salute,

Attività che posso essere svolte sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca.

L'Ingegnere biomedico e clinico (A) sarà legittimato a operare su dispositivi, materiali, processi, macchine, apparati ed impianti, tecnologie biomediche. E a coadiuvare il personale medico, odontoiatrico e sanitario nell'applicazione delle tecnologie a favore del paziente senza compiere specificatamente atti diagnostici, terapeutici o di riabilitazione.

Sezione B

Possono iscriversi alla sezione B dell'elenco, ingegneri biomedici e clinici junior che hanno **competenza professionale** nelle seguenti attività tipiche documentabili:

- il concorso e la collaborazione alle attività di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, attività di installazione, collaudo, gestione, controllo, manutenzione, verifiche e valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi;
- formazione e assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per salute

Attività che posso essere svolte sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca. Sono valide anche le attività di cui sopra che implicano l'uso di metodologie standardizzate o di sistemi e processi di **tipologia semplice o ripetitiva**.

I requisiti per iscriversi al registro

Per iscriversi al registro nazionale degli ingegneri biomedici e clinici è necessario essere in possesso di un titolo di **laurea magistrale in ingegneria**. Così come l'aver conseguito una **laurea specialistica nella classe 26/S in ingegneria biomedica**. È valido come requisito anche l'iscrizione all'albo, sezione A, degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione.

Il commento del CNI

"Sono ormai trascorsi diversi anni – ha dichiarato Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri – da quando il CNI ha deciso di fare propria l'istanza degli ingegneri attivi nel settore della sanità che spingevano per un loro riconoscimento. In questi anni siamo riusciti a portare avanti l'idea che l'ingegnere clinico ha una sua specificità. Il decreto del Ministero della Giustizia realizza nel concreto l'istituzione di un elenco presso il CNI, previsto dalla legge per il riordino delle professioni sanitarie del gennaio 2018".

"Oggi gli ingegneri che sono attivi in ambito sanitario svolgono un ruolo determinante – ha commentato Angelo Valsecchi, Consigliere Segretario del CNI e referente per l'ingegneria biomedica -. Controllano e gestiscono molti aspetti che chiamano in causa componenti ad altissima tecnologia. Il decreto del Ministero della Giustizia rappresenta l'atto finale di un percorso iniziato nel 2013. Quando una circolare del Ministero ha imposto che all'interno dei comitati di bioetica fossero inseriti anche gli ingegneri biomedici o clinici".

Approfondimenti



Codice della Sicurezza degli Alimenti commentato con la giurisprudenza

Raffaele Guariniello

Il volume è pensato per gli operatori del settore agro-alimentare. L'Autore ha selezionato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sintetizzando casi pratici e decisioni. Tra i temi affrontati nel Codice: tutela della salute pubblica, sicurezza alimentare, lealtà commerciale, frode in commercio e frodi alimentari, contraffazione di prodotti e marchi, truffa ricettazione e riciclaggio di sostanze, adulterazione di sostanze e alimenti, OGM.

Wolters Kluwer Italia

[ACQUISTA SU SHOP.WKI.IT >](#)

AUTORE